SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 gennaio 1990, n. 9.

Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, è sostituito dal seguente:

«*2.* Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera *a)*».

2. Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare la graduatoria di cui al comma 1 per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Le procedure indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, si applicano ai lavoratori convocati dagli uffici giudiziari fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, alle assunzioni a tempo determinato di personale da destinare a mansioni di dattilografia negli uffici giudiziari si provvede, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, attingendo alla graduatoria degli idonei nel concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 (Ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del 20 per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede:

a) nella misura del 30 per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione; la relativa graduatoria sarà formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualità di dattilografo giudiziario e, in caso di parità, si applicherà l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per i restanti posti in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

2. *Ferme restando le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, alla copertura dei residui posti recati in aumento dall'articolo 4, non coperti con il concorso riservato ai dipendenti in servizio e con il ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento, si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso bandito ai sensi del comma 1, lettera* a)».

Nota all'art. 2:

Per il testo della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 v. nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 è il seguente:

«L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

— Per il testo della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 v. nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1898):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 2 ottobre 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 2 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 5 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4243):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, l'11 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla XI commissione il 24 ottobre 1989; 15, e 29 novembre 1989.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1898-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 11ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 18 gennaio 1990.

90G0040

DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1990, n. 10.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 24 gennaio 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 43.218 a L. 44.323 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 17.064 a L. 17.395, da L. 19.377 a L. 19.774 e da L. 49.445 a L. 50.702 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0039

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 dicembre 1989.

Approvazione di condizioni particolari di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie - Euravie, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 14 dicembre 1988 e 21 marzo 1989 della rappresentanza generale per l'Italia della Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie - Euravie, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza;

Vista la lettera in data 27 giugno 1989, n. 922305, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni particolari di polizza regolanti l'emissione di contratti sulla vita a premi puri per i dipendenti ed i rispettivi coniugi della rappresentanza e della società affiliata New Hampshire Insurance C.O., nonché a premi di inventario per gli agenti monomandatari della rappresentanza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnie Européenne d'Assurance sur la Vie - Euravie, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0350

DECRETO 2 dicembre 1989.

Autorizzazione alla società Lavoro vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, in Milano, ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione speciale «Capitalvita» in una specifica polizza collettiva, nonché approvazione di una tariffa di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 24 febbraio, 6 aprile e 18 luglio 1989 della società per azioni Lavoro vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di opzione e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare in particolari operazioni collettive, nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata «Capitalvita» in una specifica polizza collettiva;

Viste le lettere in data 12 luglio 1989, n. 922544, e 1° agosto 1989, n. 922832 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di opzione e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Lavoro vita S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, con sede in Milano:

1) tariffa di opzione al termine della durata pattuita applicabile alla tariffa n. 70U/CV - capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente, per operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) dei dipendenti privati;

2) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di opzione di cui al precedente punto 1).

La società suddetta è inoltre autorizzata ad elevare al 95% l'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione interna separata «Capitalvita», attribuita ad un contratto collettivo stipulato con la Cassa di previdenza costituita dalle società facenti parte del gruppo B.N.L. Holding, con il minimo rendimento trattenuto dalla società pari a mezzo punto percentuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0351

DECRETO 2 dicembre 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita stipulati a premio puro, secondo quanto presentato da La Piemontese vita società per azioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 30 gennaio 1989 e 8 marzo 1989 de La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti de La Piemontese vita società per azioni, de La Piemontese società mutua di assicurazione e dei relativi coniugi di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di tariffa;

Vista la lettera in data 13 luglio 1989, n. 922570, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, presentate da La Piemontese vita società per azioni, con sede in Torino:

condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione a favore dei dipendenti de La Piemontese vita società per azioni, di quelli della controllante La Piemontese società mutua di assicurazione e dei relativi coniugi di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti premi di tariffa.

La società dovrà prevedere, per i contratti stipulati dal coniuge del dipendente, che il pagamento del premio venga operato mediante trattenuta sullo stipendio del dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0352

DECRETO 2 dicembre 1989.

Autorizzazione alla Sara vita S.p.a., in Roma, ad applicare una aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata «Fondo Più» pari al 95% per particolari tipi di contratti, secondo quanto richiesto dalla società medesima.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 9 marzo 1989 e 27 giugno 1989 della Sara vita S.p.a., con sede in Roma, intese ad ottenere l'autorizzazione ad applicare una aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata «Fondo Più» pari al 95% sulle polizze a premio puro stipulate dai dirigenti e dipendenti della Sara assicurazioni S.p.a., Sara vita S.p.a. e Ala assicurazioni S.p.a., nonché dalle casse di previdenza e assistenza dei dipendenti medesimi;

Vista la lettera in data 25 luglio 1989, n. 922740, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

È autorizzata l'applicazione di un'aliquota di retrocessione del rendimento della gestione separata «Fondo Più» pari al 95% sulle polizze a premio puro stipulate dai dirigenti e dipendenti della Sara assicurazioni S.p.a., Sara vita S.p.a. e Ala assicurazioni S.p.a., nonché dalle casse di previdenza e assistenza dei dipendenti medesimi, secondo quanto richiesto dalla Sara vita S.p.a., con sede in Roma.

La società dovrà applicare tale aliquota alle polizze che all'anniversario della data di decorrenza siano in regola con il pagamento dei premi a condizione che il dipendente assicurato non abbia risolto il rapporto di lavoro per motivi diversi dal raggiungimento dell'età pensionabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

90A0353

DECRETO 12 gennaio 1990.

Sostituzione del commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Lauro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 febbraio 1982 e 25 maggio 1982, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - Società di navigazione, Polinnia - Società di navigazione, Nereide - Società di navigazione, Elios - Società di navigazione, Megara - Società di navigazione, Erice - Società di navigazione, la S.r.l. Lauro Lines, la S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione motonave Achille Lauro, la S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione armatoriale navi noleggiate (o navi a noleggio), e l'impresa individuale Achille Lauro, ed è stato nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° luglio 1982, con cui è stato nominato commissario delle predette imprese l'avv. Giuseppe Batini, in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, dimissionario;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983 e 14 giugno 1983, con cui sono state poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.r.l. SNEG, la S.p.a. Co.Gra.Me., la S.r.l. Marine Trading Services e la S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, ed è stato nominato commissario l'avv. Giuseppe Batini;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 22 giugno 1983, con cui è stato nominato commissario delle predette imprese l'avv. Flavio De Luca, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Batini, dimissionario;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 luglio 1985, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. La Riviera, ed è stato nominato commissario l'avv. Flavio De Luca;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 aprile 1989, con il quale sono stati nominati commissari di tutte le predette imprese, oltre all'avv. Flavio De Luca, l'avv. Valeria Marsiglia e l'avv. Paolo Vaiano;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 dicembre 1989, con il quale è stato nominato commissario il prof. Mario Sica in sostituzione dell'avv. Paolo Vaiano, dimissionario;

Viste le dimissioni rassegnate dall'avv. Flavio De Luca in data 12 dicembre 1989;

Ritenuto necessario, a seguito dell'accettazione di tali dimissioni, nominare un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo Flotta Lauro, citate nelle premesse, è nominato commissario, in sostituzione dell'avv. Flavio De Luca, l'avv. Giuseppe Angeloni, nato a Terracina (Latina) il 1° agosto 1929.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1990

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A0376

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 gennaio 1990.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526.

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° febbraio 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50%, emessi con decreti ministeriali 23 gennaio e 5 febbraio 1986, e 9,25%, emessi con decreto ministeriale 23 gennaio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1986, n. 32 dell'8 febbraio 1986 e n. 22 del 28 gennaio 1987);

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1994 per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,85% da destinare a sottoscrizioni in contanti e per un ulteriore importo fino ad un ammontare di L. 428.400.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% di scadenza 1° febbraio 1990 nominativi.

L'assegnazione dei buoni avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni

L'importo di lire 4.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° agosto ed al 1° febbraio di ogni anno di durata dei titoli.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% di scadenza 1° febbraio 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli con decorrenza degli interessi dal 1° febbraio 1990, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° febbraio 1990 nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 4,15%, pari alla differenza fra il prezzo fisso di lire 95,85%, di cui al precedente art 1, ed il capitale nominale dei titoli da rimborsare.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° febbraio 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al primo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 1° al 6 febbraio 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione».

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massino di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 8.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 gennaio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito

verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se, pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori essegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° febbraio 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 1° febbraio 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo fisso di emissione e dall'importo del «diritto di sottoscrizione».

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto per detto versamento, due quietanze di entrata al bilancio dello Stato una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al «diritto di sottoscrizione».

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% di scadenza 1° febbraio 1990 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° febbraio 1990.

All'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, all'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati; in ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% di scadenza 1° febbraio 1990, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25%, di scadenza 1° febbraio 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% - 1° febbraio 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% 1° febbraio 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° febbraio 1994; esse avranno inizio il 1° febbraio 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1990
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 308

90A0375

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 gennaio 1990.

Istituzione della commissione di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 1823/FPC per interventi urgenti diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel comune di Caramanico Terme colpito dall'evento franoso dell'11-12 ottobre 1989. (Ordinanza n. 1861/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1823/FPC del 17 novembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1989, con la quale sono disposti interventi urgenti diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel comune di Caramanico Terme colpito dall'evento franoso dell'11-12 ottobre 1989;

Considerato che all'art. 6 della citata ordinanza è prevista l'istituzione di una commissione composta da un esperto del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, con funzioni di presidente, da due esperti nominati rispettivamente dal comune di Caramanico Terme e dalla regione Abruzzo, da un esperto del Dipartimento con funzioni anche di segretario;

Viste la comunicazione n. 434 del 29 novembre 1989 con la quale il direttore del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha designato il prof. Vincenzo Cotecchia quale presidente della commissione in premessa; la comunicazione n. 5176 del 24 novembre 1989 con la qualé il presidente della giunta regionale Abruzzo ha designato il prof. Umberto Crescenti quale componente; la comunicazione n. 6762 del 25 novembre 1989 con la quale il sindaco del comune di Caramanico Terme ha designato l'ing. Mario Pastore,quale componente;

Ritenuto altresì opportuno integrare la commissione anzidetta con il responsabile dell'ufficio procivil-idrogeologico del Dipartimento;

Dispone:

Art. 1.

La commissione istituita per coordinare le iniziative tecnico-scientifiche e garantire tempestività ai conseguenti interventi è così composta:

Cotecchia prof. Vincenzo, presidente;
Crescenti prof. Umberto, componente;
Pastore prof. Mario, componente;
Verde dott. Paolo, componente-segretario.

Art. 2.

Ai componenti la commissione di cui all'art. 1 compete, qualora le riunioni vengano tenute in sede diversa da quella di servizio, il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato ai sensi della legge n. 856 del l'8 dicembre 1973, e successive modificazioni ed integrazioni. Compete altresì un compenso, per presenze ad ogni seduta, di lire ottantamila.

L'onere di cui alla presente ordinanza è posto a carico del Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A0354

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 5. (Deliberazione n. 2272).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1479/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali provincia di Rieti: 15 luglio 1953; 28 giugno 1955; 22 ottobre 1964; 4 dicembre 1964 (due decreti ministeriali); 12 dicembre 1964 (cinque decreti ministeriali); 14 gennaio 1966; 27 agosto 1970; 6 novembre 1970; 5 luglio 1971; 14 ottobre 1971, 7 gennaio 1982; 30 luglio 1974 (due decreti ministeriali) con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune delle predette aree venivano, con decreti ministeriali 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1017 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni della provincia di Rieti: Rieti, Leonessa, Cittareale, Amatrice, Accumoli, Labro, Contigliano, Greccio, Colli, Rivodutri, Morro Reatino, Poggio Bustone, Cantalice, Antrodoco, Castel S. Angelo, Cittaducale, Posta, Micigliano, Borgo Velino, Vacone, Torri Monte S. Giovanni, Casperia, Montenero, Poggio Catino; Roccantica, Cantalupo, Selci, Tarano, Montebuono, Montasola, Configni, Cottanello, Borbona;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Rieti il 10 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, EPT, consorzi di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986, e con le comunità montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i rappresentanti dei comuni di Colli, Castel S. Angelo, Contigliano, Amatrice e l'EPT, in data 18 novembre 1986;

Considerato che parte dell'ambito territoriale n. 5 è attualmente soggetto al piano territoriale del Terminillo, approvato con decreto 4 dicembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 21 dicembre 1972) e per il quale, peraltro, è dubbia la legittimità in quanto approvato dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, il quale prevede il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali riguardanti tra l'altro (art. 1 ultimo comma), la redazione e l'approvazione del P. T. P. di cui all'art. 5 della legge n. 1497/1939; che per questo territorio il nuovo P.T.P. assume valore di variante del precedente piano;

Considerato che il consiglio provinciale di Rieti ha deliberato il 9 dicembre 1986 un ordine del giorno con il quale sono state formulate le richieste appresso indicate:

1) di «rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici comunali»: questa richiesta, ove debba essere interpretata nel senso che il piano paesistico debba rendere possibile senza limiti tutte le previsioni dei preesistenti strumenti urbanistici non può essere accolta perché contraria alla corretta interpretazione della legge n. 431/1985. I servizi regionali ed i tecnici progettisti hanno peraltro assicurato che è stata effettuata la verifica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, la cui limitazione a fini paesistici è stata sempre motivata da finalità di tutela e, in generale, è ristretta a casi eccezionali;

2) di «limitare l'approvazione dei piani territoriali paesistici alle zone incluse nei Galassini»: ove per «Galassini» si intendono le zone inibite ai sensi dell'art. 1-*quinquies* della legge n. 431/1985, tale richiesta è contraria all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985 che fa obbligo di redigere i piani territoriali paesistici su tutte le zone vincolate. È viceversa escluso, come risulta dal testo delle norme tecniche, che i piani territoriali paesistici estendano la loro efficacia al di fuori delle zone già vincolate;

3) di «limitare il contenuto della normativa alla prescrizione di criteri generali»: la richiesta è inaccettabile perché contraria agli elementari criteri di pianificazione paesistica, che esigono norme di carattere specifico in relazione alla tutela di particolari oggetti;

4) di «limitare i vincoli di 1° e 2° grado ai territori al di sopra del 1200 m.s.l.m. rinviando l'approfondimento agli strumenti attuativi» questa richiesta è contraria all'obbligo sopra ricordato di redigere i piani paesistici su tutti i territori vincolati;

5) la delega alla provincia, per l'autorizzazione *ex lege* n. 1497/1939: a tale delega si può provvedere solo con la legge e non con il piano paesistico che è atto amministrativo;

6) la «salvaguardia delle opere pubbliche in progetto e in programma o comunque necessarie allo sviluppo»: tale salvaguardia è assicurata dall'art. 9 delle norme tecniche del piano, sotto la necessaria riserva di una previsione deliberativa a livello di pianificazione di coordinamento;

Considerato che la provincia di Rieti ha trasmesso l'elenco delle osservazioni formulate dai comuni e dalla comunità montana relativamente all'ambito territoriale oggetto del presente piano n. 5, le quali sono state specificamente esaminate dai progettisti e dai servizi regionali con le conclusioni che risultano dalle annotazioni a margine che sono depositate agli atti del competente servizio regionale;

Considerato che in data 12 gennaio 1983 l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto ulteriormente a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Rieti per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso;

Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 5, in questione comprende i seguenti elaborati:

elaborato E0 piano territoriale-paesistico - relazione e allegate tavole D3 da 1 a 8 e D4 da 1 a 8;

elaborato E0/1 proposte di ampliamento dei sub-ambiti territoriali paesistici - allegato alla relazione;

elaborato E1 vincoli *ex lege* n. 431/1985 (da 1 a 3);

elaborato E2 aree da sottoporre a tutela paesistica (da 1 a 3);

elaborato E3/1 piano territoriale paesistico - beni diffusi (art. 1 della legge n. 431/1985 - da 1 a 3);

elaborato E3/2 piano territoriale paesistico - sub-ambiti territoriali paesistici - grafici (da 1 a 3);

elaborato EX aree e beni da sottoporre a tutela paesistica;

elaborato E4 piano territoriale paesistico - norme;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa

intervenire previo interpello della competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 come modificato con l'art 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali ed ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell'ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico va esercitata di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, l'eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerata siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico - ambito territoriale n. 5, il quale consta degli elaborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, con la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati al piano;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione I, che si esprimera anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

presidente. MONTALI

90A0378

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 1987.

Adozione del piano territoriale paesistico denominato Bassa Sabina - ambito territoriale n. 6. (Deliberazione n. 2273).

LA GIUNTA REGIONALE

Sulla proposta dell'assessore ai trasporti e tutela ambientale;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, che impone alle regioni di provvedere alla redazione dei piani territoriali paesistici ed a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale degli ambiti territoriali soggetti a vincolo paesistico ai sensi della predetta legge n. 431/1985 e della legge n. 1479/1939;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la quale all'art. 5 prevede la redazione di piani territoriali paesistici degli ambiti soggetti a vincolo; e visto il regolamento n. 1357 del 3 giugno 1940 per l'applicazione della suddetta legge, il quale agli articoli 23 e 24 detta norme di attuazione dei piani stessi;

Visti i decreti ministeriali 4 marzo 1975; 9 ottobre 1969; 18 dicembre 1972; 5 luglio 1971; 9 ottobre 1969; 12 maggio 1971 con i quali parte del territorio dei comuni appresso indicati è stato sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e che alcune delle predette aree venivano, con decreti ministeriale 22 maggio 1985, sottoposte a temporanea inedificabilità in attesa della redazione di un piano territoriale paesistico di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985;

Considerato che i tecnici incaricati dalla giunta regionale con deliberazione n. 1009 del 25 febbraio 1986 hanno provveduto alla redazione del piano territoriale paesistico dell'ambito territoriale comprendente i seguenti comuni: Ascrea, Belmonte in Sabina, Borgorose, Castel di Tora, Collalto Sabino, Marcetelli, Nespolo, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Pozzaglia Sabino, Roccasinibalda, Turania, Varco Sabino, Salisano, Mompeo, Castelnuovo di Farfa, Toffia, Fara in Sabina, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Casaprota, Poggio S. Lorenzo, Torricella in Sabina, Monteleone Sabino, Poggio Moiano, Scandriglia, Colle di Tora, Collegiove, Concerviano, Fiamignano, Longone Sabino;

Considerato che l'assessore alla tutela ambientale ha proceduto a concertazioni con l'amministrazione provinciale di Rieti il 10 novembre 1986; nonché con le associazioni culturali, sindacati, federazioni di categoria, in data 1° dicembre 1986, e con le associazioni nazionali di bonifica, confagricoltura, coldiretti, EPT, consorzio di bonifica, ecc., il 5 dicembre 1986, e con le comunità montane, il 12 dicembre 1986, per quanto riguarda i criteri progettuali del piano stesso; nonché con i rappresentanti dei comuni di Torricella Sabina, Petrella Salto, Pescorocchiano, Fiamignano, Monteleone, Scandriglia, Paganico, Castel di Tora, Poggio Moiano, Rocca Sinibalda il 17 novembre 1986;

Considerato che il piano territoriale paesistico, ambito territoriale n. 6, in questione comprende i seguenti elaborati:

E/1 Nord - vincoli *ex lege* n. 431/1985;
E/1 Sud - vincoli *ex lege* n. 431/1985;
E/2 Nord - inviluppo dei vincoli;
E/2 Sud - inviluppo dei vincoli;
E/3 Nord - classificazione delle aree ai fini della tutela;
E/3 Sud - classificazione delle aree ai fini della tutela;
E/4 - norme tecniche;
E/4/1 - relazione;
E/X - area da sottoporre a tutela paesistica; inquadramento territoriale;

Ritenuto che, essendo stato il presente piano paesistico elaborato in correlazione con il procedimento di formazione dei piani territoriali di coordinamento, è stato assicurato un coordinamento con le competenze dell'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio;

Ritenuto che anche a seguito di quanto emerso nel corso delle discussioni svolte in ordine ai criteri di redazione delle normative di piano nella competente commissione consiliare per l'urbanistica, la giunta ritiene opportuno:

a) precisare che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

b) stabilire che, fino all'approvazione definitiva del piano e delle relative norme da parte del consiglio regionale, l'esercizio della facoltà di deroga alle norme di piano nei casi di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per gli interventi previsti negli strumenti aventi efficacia di P.T.C. possa intervenire previo interpello delle competente commissione consiliare per l'urbanistica entro termini brevi compatibili con quelli fissati dalle norme statali per il rilascio delle autorizzazioni nonché del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica;

Considerato che il decimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato con l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, attribuisce in ogni caso al Ministro per i beni culturali ed ambientali la potestà di rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi di opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, anche in difformità delle decisioni regionali; e che l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istituisce una competenza del Ministro dell ambiente in materia di impatto ambientale, la quale nelle aree sottoposte vincolo paesistico va esercitata di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali (comma quarto);

Considerato che le predette norme configurano una riserva di poteri ad organi dello Stato nella materia delegata concernente la tutela ambientale, e che detti poteri debbono e possono essere convenientemente preservati prevedendo che, nei casi richiamati nel precedente considerato, l'eventuale decisione intervenuta da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali o del Ministro dell'ambiente riguardo ad opere pubbliche dello Stato venga considerato siccome integrante una deroga alle tutele stabilite nel piano, tal quale prevista nell'apposita norma del piano paesistico di cui alla presente deliberazione;

A maggioranza;

Delibera:

1) di adottare il piano territoriale paesistico denominato Bassa Sabina - ambito territoriale n. 6, il quale consta degli eleborati indicati nelle premesse e che, controfirmati dal competente assessore, sono allegati alla presente deliberazione;

2) di disporre che il predetto piano venga pubblicato presso l'albo dei comuni interessati ai sensi e con le modalità degli articoli 2 e 3 della legge n. 1497/1939, che la presente deliberazione sia pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che dell'avvenuta pubblicazione e deposito degli atti sia dato avviso mediante manifesti da affiggere nei comuni interessati;

3) di disporre che gli atti, con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione siano sottoposti al parere del comitato tecnico consultivo regionale sezione I che si esprimerà anche sulle osservazioni e quindi rimessi al consiglio regionale competente per l'approvazione;

4) di disporre che per quanto riguarda il procedimento amministrativo di VIA previsto dalle normative di piano debba prescriversi che i relativi studi debbono contenere la previsione delle alternative proponibili;

(Omissis).

Roma, addì 28 aprile 1987

Il presidente: MONTALI

90A0379

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 26 gennaio 1990, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa. da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riforma degli istituti superiori di educazione fisica secondo la normativa universitaria».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in piazza Bernini, 12 - 10100 Torino, tel. 011-7495790, sig. Andrea Tronzano presso Opera ISEF.

90A0419

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria».

Il decreto-leggee 25 novembre 1989, n. 383, recante: «Disposizioni per gli accertamenti dei redditi dei fabbricati, per la presentazione di dichiarazioni sostitutive e per la determinazione dei redditi dei terreni interessati da variazioni di colture non allibrate in catasto, nonché per la disciplina di taluni beni relativi all'impresa e per il differimento di termini in materia tributaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 1989.

90A0380

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

Il giorno 20 dicembre 1989 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1985 n. 612, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 7 novembre 1985.

In conformità all'art. 21, la convenzione entrerà in vigore il 20 marzo 1990.

90A0381

Entrata in vigore dell'accordo che stabilisce il fondo comune per i prodotti di base, concluso a Ginevra il 27 giugno 1980

In base ad autorizzazione disposta con legge n. 584 del 6 agosto 1984, pubblicata sul supplemento ordinario n. 258 alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1984 ed a seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 20 novembre 1984, il Segretario generale delle Nazioni Unite ha comunicato che si sono verificate le condizioni previste al paragrafo 1 dell'art. 57 e pertanto l'accordo che stabilisce il fondo comune per i prodotti di base, concluso a Ginevra il 27 giugno 1980, è entrato in vigore sul piano internazionale e conseguentemente per l'Italia il 19 giugno 1989.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha dichiarato di preferire l'opzione di cui all'art. 11, par. 1, lett. *B)*, scegliendo come moneta utilizzabile il franco francese.

90A0382

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. l'Unione sarda, in Cagliari, al trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. l'Unione sarda, con sede in Cagliari, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge n. 416/1981 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo per il periodo dal 21 dicembre 1988 al 20 giugno 1989.

90A0356

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 2 dicembre 1985 al 27 agosto 1988:
periodo: dal 24 febbraio 1989 al 23 agosto 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pastificio Prandi*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 2 dicembre 1985 al 27 agosto 1988:
periodo: dal 24 agosto 1989 al 23 febbraio 1989;
CIPI 3 agosto 1984; dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.M.E.A.*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 28 marzo 1986 al 22 settembre 1988:
periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 marzo 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 30 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Filotecnica*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze), licenziati dal 26 febbraio 1986 al 16 febbraio 1989:
periodo: dal 16 agosto 1989 al 15 febbraio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Rota*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 novembre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 26 maggio 1989 al 25 novembre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *Ditta La Mantia*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), licenziati dall'11 maggio 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 maggio 1988 al 14 novembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *Ditta La Mantia*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), licenziati dall'11 maggio 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 novembre 1988 al 14 maggio 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Afem*, appartenente al settore Siderurgico (ISTAT 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 ISTAT 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Campofelice di Roccella (Palermo) e stabilimento di Campofelice di Roccella (Palermo), licenziati dal 12 ottobre 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 6 aprile 1989 al 5 ottobre 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 17 marzo 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *Ditta Lubrano*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 23 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartindustria*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Napoli, licenziati dal 20 febbraio 1987 al 18 febbraio 1989:

periodo: dal 18 agosto 1989 al 17 febbraio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alaia*, appartenente al settore Fonderie di ghisa e acciaio seconda fusione (ISTAT 3.10.01 ora 311.1), con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 29 marzo 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 aprile 1988 al 1° ottobre 1988;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alaia*, appartenente al settore Fonderie di ghisa e acciaio seconda fusione (ISTAT 3.10.01 ora 311.1), con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 29 marzo 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 1° aprile 1989;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.E.I.*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 giugno 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1988 al 2 dicembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.E.I.*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 giugno 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 dicembre 1988 al 2 giugno 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Promedo sud*, appartenente al settore Siderurgico (ISTAT 221, 222.1/2, 223, 224.2 e 312 anno 1981 ISTAT 3.09.01/2/3/4/5 anno 1971), con sede in Fuorni (Salerno) e stabilimento di Fuorni (Salerno), licenziati dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *Ditta De Lucis Oreste* appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 25 ottobre 1987:

periodo: dal 25 aprile 1988 al 24 ottobre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore.

17) Lavoratori dell'azienda *Ditta Camplone*, appartenente al settore Fonderie di ghisa e acciaio di seconda fusione (ISTAT 3.10.01 ora 311.1), con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 17 luglio 1987:

periodo: dal 17 gennaio 1988 al 16 luglio 1988;
CIPI 24 marzo 1988: dal 7 settembre 1987;
causa: crisi di settore.

18) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Crisi economica aziende industriali*, operanti nella zona di Agnano (Napoli), a decorrere dal 20 giugno 1979:

periodo: dal 15 giugno 1988 al 14 dicembre 1988;
CIPI 11 luglio 1979: con effetto dal 15 giugno 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1980.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture di Spoleto*, con sede amministrativa e commerciale in Milano e stabilimento di Spoleto (Perugia), licenziati dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 17 maggio 1989 al 16 novembre 1989;
CIPI 10 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989

20) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Giuseppe Botti*, con sede in Fucecchio (Firenze) e stabilimento di Fucecchio (Firenze), licenziati dal 16 gennaio 1989 al 14 luglio 1989:

periodo: dal 15 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 28 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sintesi*, con sede in Poggibonsi (Siena) e stabilimento di Poggibonsi (Siena), licenziati dal 27 ottobre 1988 al 27 aprile 1989:

periodo: dal 28 aprile 1989 al 27 ottobre 1989;
CIPI 8 agosto 1989: dal 9 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Poggesi*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Piandiscò (Arezzo), licenziati dal 21 agosto 1988 al 24 febbraio 1989:

periodo: dal 25 febbraio 1989 al 24 agosto 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 25 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio F.lli Poggesi*, con sede in Figline Valdarno (Firenze) e stabilimento di Piandiscò (Arezzo), licenziati dal 21 agosto 1988 al 24 febbraio 1989:

periodo: dal 25 agosto 1989 al 24 febbraio 1990
CIPI 24 marzo 1988: dal 25 agosto 1986;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Al.Fa.*, con sede in Crotone (Catanzaro) e stabilimento di Crotone (Catanzaro), licenziati dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 22 settembre 1989 al 21 marzo 1990;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° aprile 1983;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Edilkesting*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dal 30 novembre 1988 al 29 maggio 1989:

periodo: dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989;
CIPI 2 maggio 1989: dal 30 maggio 1988;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ge.Vi.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 5 febbraio 1989 al 5 agosto 1989:

periodo: dal 6 agosto 1989 al 5 febbraio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dall'8 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tessitura Luciano Calonaci*, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e stabilimento di S. Casciano Val di Pesa (Firenze), licenziati dal 6 novembre 1988 al 5 maggio 1989:

periodo: dal 6 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 novembre 1987;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mas Jot*, con sede in Figline Val d'Arno (Firenze) e stabilimento di Figline Val d'Arno (Firenze), licenziati dal 18 febbraio 1989 al 17 agosto 1989:

periodo: dal 18 agosto 1989 al 17 febbraio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 15 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 15 giugno 1989:

periodo: dal 16 giugno 1989 al 15 dicembre 1989;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori dell'azienda *G.M. Gruppo Textura*, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento di Castiglion Fibocchi (Arezzo), licenziati dal 29 gennaio 1989 al 28 luglio 1989:

periodo: dal 29 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Filco*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 2 luglio 1988 al 1° gennaio 1989:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
CIPI 5 maggio 1988: dal 21 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Vaggio*, con sede in Reggello (Firenze) e stabilimento di Reggello (Firenze), licenziati dal 17 ottobre 1988 al 15 aprile 1989:

periodo: dal 16 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Vaggio*, con sede in Reggello (Firenze) e stabilimento di Reggello (Firenze), licenziati dal 17 ottobre 1988 al 15 aprile 1989:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 13 aprile 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 20 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nova Rico*, con sede in Impruneta (Firenze) e stabilimento di Impruneta (Firenze), licenziati dall'8 gennaio 1989 al 7 luglio 1989:

periodo: dall'8 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dall'11 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. F.A.D.E.S.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 febbraio 1989 al 31 agosto 1989:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ferriera Sarda*, appartenente al settore Siderurgico (ISTAT 3.09.01/2/3/4/5), con sede in Porto Torres (Sassari), e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dall'11 aprile 1981:

periodo: dal 4 marzo 1988 al 3 settembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° gennaio 1981;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1982.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vela Confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 29 marzo 1985 al 20 settembre 1987:

periodo: dal 19 marzo 1988 al 18 settembre 1988;
CIPI 28 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vela Confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 29 marzo 1985 al 20 settembre 1987:

periodo: dal 19 settembre 1988 al 18 marzo 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Jeans by Work*, con sede in Arco Felice (Napoli) e stabilimento di Arco Felice (Napoli), licenziati dal 14 agosto 1983 al 20 gennaio 1989:

periodo: dal 20 luglio 1989 al 19 gennaio 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 15 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

40) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Francesco Lazzeri*, con sede in S. Giuliano Terme (Pisa) e stabilimento di S. Giuliano Terme (Pisa), licenziati dal 26 novembre 1983 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

41) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Metalmeccanico, operanti in provincia di Terni, a decorrere dal 15 dicembre 1982;

periodo: dal 15 marzo 1987 al 14 settembre 1987;
CIPI 28 novembre 1985: con effetto dal 30 ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

42) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Metalmeccanico, operanti in provincia di Terni, a decorrere dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 15 settembre 1987 al 14 marzo 1988;
CIPI 28 novembre 1985: con effetto dal 30 ottobre 1982;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

43) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Confezioni - abbigliamento, operanti in comune di Altopascio (Lucca) a decorrere dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 23 ottobre 1989;
CIPI 19 giugno 1985 con effetto dal 30 novembre 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siderman*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Controguerra (Teramo), licenziati dal 29 maggio 1984:

periodo: dal 10 febbraio 1989 al 9 agosto 1989;
CIPI 7 novembre 1980: dal 7 giugno 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

45) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.O.A.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 19 novembre 1984 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.A. - Soc. meridionale industrie alimentari*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno), licenziati dall'8 maggio 1985:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 9 luglio 1981: dal 6 aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

90A0357

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.p.a. - Industria pontina elettronica*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 4 ottobre 1989 al 4 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. - I.L.E. - Industria laziale elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 ottobre 1989 al 4 ottobre 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Merimbal*, con sede in Santa Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 16 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 settembre 1984;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Merimbal*, con sede in in Santa Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 17 gennaio 1990 al 22 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 gennaio 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986: dal 27 settembre 1984;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Fresystem* già *Due G sud*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 6 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: sì.

4) *S.r.l. Officine Navali ing. Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Sider Torri*, con sede in Sala Consilina (Salerno) e stabilimento di Sala Consilina (Salerno):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 4 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 febbraio 1987 - CIPI 27 novembre 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. F.lli Ammendola*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 19 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 marzo 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Manifatture Stella del Sud*, con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di S. Gennariello di Ottaviano (Napoli):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. In.Co.Met.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 settembre 1987 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. S.I.P.A. - Società italiana prodotti alimentari*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 16 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 marzo 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1988: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Calzaturificio Salvetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 24 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - falimento del 23 settembre 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 22 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *A.R.L. Consorzio Appoff*, con sede in Eboli (Salerno) e stabilimento di Eboli (Salerno):

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: Crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. F.lli De Santis*, con sede in Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Montemiletto (Avellino):

periodo: dal 12 giugno 1989 al 10 dicembre 1989;
causale: Ristrutturazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 14 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Calzaturificio Ciro Bisanti*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 20 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 21 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Industria Manifatturiera del Sud* già *Manifattura di Nocera Inferiore*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 18 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione : dal 18 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no; comma 8-*bis* (legge 20 maggio 1988, n. 160).
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 ottobre 1989, n. 10749/18.

15) *S.p.a. Industria Manifatturiera del Sud* già *Manifattura di Nocera Inferiore*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 18 marzo 1989 al 17 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
prima concessione: dal 18 marzo 1989;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no; comma 8-*bis* (legge 20 maggio 1988, n. 160).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie ramo industriali e carenanti del porto di Genova, così elencati nell'allegata tabella, che fa parte integrante del citato provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989, e per la durata con intera sospensione, come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 206, e dell'art. 1 del decreto-legge gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85.

TABELLA

COMPAGNIA PORTUALE LAVORATORI RAMO INDUSTRIALE

ELENCO LAVORATORI FUORI PRODUZIONE

Periodo 1° aprile 1989 - 31 giugno 1989

Codice	Cognome e nome	Data di nasc.	
008647	Agostino Salvatore	08-08-47	1
007775	Albanese Giorgio	18-02-46	1
007391	Alberti Carmelo	22-02-48	1
009111	Allegrini Virgilio	20-07-51	1
008609	Ambrosi Giuseppe	28-09-46	1
009071	Andreis Giulio	09-07-55	1
007780	Arru Vincenzo	14-08-41	1
008648	Aversano Giovanni	17-11-47	1
008379	Badano Flavio	22-03-56	1
008300	Balderi Antonio	12-05-44	1
008649	Ballacchino Paolo	08-07-47	1
007481	Barabino Francesco	10-08-44	1
007394	Barbini Edoardo	22-07-50	1
007395	Bario Vincenzo	09-12-39	1
009131	Bassi Claudio	25-04-47	1
009030	Baudi Nevio	30-04-50	1
007427	Benvenuto Gianfranco	29-03-42	1
009057	Benvissuto Riccardo	19-11-51	1
009113	Bernardi Claudio	05-04-52	1
008380	Biasi Vittorio	08-06-47	1
009031	Bimbi Roberto	04-05-52	1
008611	Boccardo Enrico	04-03-46	1
007792	Bocciardo Mauro	09-08-44	1
009095	Boglione Marco	16-08-57	1
009101	Bonora Massimo	13-01-58	1
008655	Bosa Angelo	06-06-48	1
009019	Bozzo Antonio	09-04-47	1
006896	Bozzo Piero	20-07-38	1
008326	Brignoli Bruno	03-04-46	1
008327	Buffoni Giovanni	09-08-35	1
007584	Busacchio Eraldo	22-05-45	1

Codice	Cognome e nome	Data di nasc.	
009073	Buscemi Eugenio	11-05-56	1
007484	Buscemi Maurizio	13-10-51	1
007429	Cacchiani G.B.	12-08-43	1
008657	Cadenasso Alessandro	07-05-51	1
009001	Calderoni Carmelo	15-06-55	1
009076	Canta Domenico	20-08-56	1
007396	Canta Michele	12-02-50	1
009043	Capurro Sergio	19-05-53	
007526	Caputi Giuseppe	19-11-46	1
009055	Carbone Giuseppe	23-11-44	1
008915	Carlini Sergio	10-08-50	1
009014	Carpignano Luigino	11-06-59	1
008383	Casagrande Ferruccio	28-03-47	1
009086	Casareto Saverio	21-11-58	1
009002	Casarino Antonio	18-10-47	1
007635	Cassano Flavio	22-05-46	1
008329	Castagnetti Pietro	15-07-47	1
009100	Castagnoli Massimo	04-08-60	1
007311	Castronovo Federico	01-02-40	1
009048	Cattari Claudio	26-01-54	1
009022	Cavalleri Mauro	30-08-58	1
009058	Cavallo Antonio	13-06-56	1
009064	Cavanenghi G. Piero	12-06-47	1
008246	Cavanenghi Luigi	08-02-43	1
009027	Cavicchioli Giacomo	11-11-46	1
007809	Caviglia Agostino	03-08-41	1
009075	Cesarini Sergio	15-07-56	1
009052	Chiantera Armando	15-04-54	1
008247	Chiantera Gian Luigi	27-03-47	1
008248	Chiappalone Antonio	25-01-48	1
009023	Cinquemani Antonio	20-07-52	1
009120	Ciriale Gustavo	19-03-59	1
008663	Colella Savino	18-01-44	1
007281	Colombo Antonio	08-07-37	1
009141	Craviotto Paolo	25-01-61	1
009050	Crivello Giovanni	06-03-50	1
008664	Crovetto Paolo	01-08-47	1
008665	Cubeddu Amedeo	22-12-53	1
007642	Dattilo Pietro	09-11-40	1
008268	De Girolamo Armando	16-01-32	1
009081	De Grandis Antonio	10-08-46	1
008670	De Martino Salvatore	05-04-49	1
007819	De Vita Antonio	08-08-38	1
007757	Deferrari Maurizio	30-07-51	1
007402	Deferrari Mirco	05-04-48	1
009039	Dellacasa Furio	01-03-55	1
009130	Delvita Giovanni	07-01-50	1
009114	Dentone Lucio	30-03-56	1
008613	Di Gennaro Giuseppe	01-02-39	1
008914	Di Gennaro Pasquale	20-05-46	1
008614	Di Terlizi Pasquale	18-02-47	1
008672	Donato Nicola	04-11-50	1
008334	Donnarumma Vittorio	01-12-47	1
009010	Dussoni Gianni	28-07-46	1
006811	D'Agostino Antonino	18-02-34	1
008667	D'Amore Enrico	06-05-46	1
008332	D'Amore Francesco	03-04-43	1
008668	D'Anna Giovanni	17-01-42	1
006793	D'Anna Raffaele	02-09-39	1
007535	Esposito Antonio	05-11-36	1
008335	Esposito Luigi	16-07-39	1
009000	Faiulo Placido	03-12-51	1
007647	Ferrari Giuliano	26-02-47	1
007834	Ferrari G. Mario	09-08-41	1
008615	Fiaschi Mauro	23-07-45	1
007404	Fichera Angelo	23-05-49	1
009045	Fichera Francesco	07-07-51	1
008677	Fichera Paolo	26-01-54	1
008913	Fico Luciano	26-07-60	1
007618	Fioravanti Bruno	18-03-41	1
009107	Fois Franco	30-03-57	1
008338	Franconieri Rosario	15-02-40	1
009040	Frangioni Marco	29-09-58	1
008679	Frixione Walter	26-03-51	1
008680	Gadaleta Lorenzo	31-01-52	1
008683	Galles Mauro	26-06-43	1
007232	Gambino Alfonso	28-05-28	1
008685	Gambino Valentino	28-05-40	1
008688	Gardella Giorgio	03-04-38	1
007406	Garesio Sandrino	16-07-48	1
008396	Gaspare Vincenzo	09-10-50	1
007282	Gatto Vittoriano	27-11-38	1
008691	Gattorno Mauro	22-07-53	1
008692	Gaudino Enrico	05-04-45	1
008267	Genitoni G. Carlo	12-09-43	1
007448	Germani Lorenzo	28-06-45	1
009084	Ghiggi Gaetano	19-06-54	1
009080	Gianneschi Ivano	18-02-55	1
008616	Gibaldi Francesco	15-03-48	1
007496	Giovani Claudio	07-11-39	1
009049	Girardelli Romolo	20-04-59	1
008617	Greco Antonio	30-10-46	1
008697	Iaia Giovanni	10-09-49	1
007499	Ibba Angelo	13-03-37	1
007362	Ibba Giovanni	13-02-48	1
009070	Ibba Vincenzo	06-10-54	1
009136	La Corte Piero	17-02-59	1
008296	La Pertosa Amedeo	07-04-33	1
009108	Lanza Emidio	05-07-53	1
008698	Lauria Luigi	28-06-41	1
008343	Leonardini Giovanni	28-07-47	1
008699	Leone Francesco	02-02-48	1
007453	Licini Guiscardo	11-02-46	1
008344	Lisotto Felice	24-02-48	1
008346	Macciotta Felice	26-01-34	1
007007	Maggio Eligio	08-09-43	1
009122	Magoni Mario	22-06-55	1
007500	Magro Francesco	02-05-45	1
007552	Mancuso Domenico	01-08-40	1
008350	Mancuso Mario	21-08-45	1
008618	Mangano Salvatore	04-08-46	1
009082	Mangini Edilio	15-01-51	1
009056	Manucci Giuseppe	14-12-50	1
007857	Marangoni Attilio	24-11-43	1
009008	Marchese Emilio	23-10-45	1
008706	Marinelli Vittorio	02-02-43	1
007553	Marini Lorenzo	25-11-51	1
009041	Marongiu Roberto	23-02-59	1
008353	Marotta Raffaele	02-03-43	1
007012	Marsano G. Mario	20-03-38	1

Codice	Cognome e nome	Data di nasc.	
008708	Mattiuz Guido	07-09-29	1
008709	Mattucci Rodolfo	13-07-27	1
008620	Menna Angelo	19-10-40	1
009012	Mennone Vincenzo	18-07-47	1
008779	Messina Francesco	08-08-38	1
009067	Mocci Pietro	14-11-48	1
007865	Mohamed Ettore	20-02-40	1
007868	Montenero Bruno	19-11-46	1
009062	Monncone Geroiamo	07-01-46	1
009102	Morettı P. Domenico	10-02-57	1
008715	Moriggi Andrea	04-02-37	1
009128	Mosconi Angelo	28-06-43	1
006698	Musso Armando	23-11-39	1
007619	Musso Emilio	13-09-45	1
007870	Nani Aristide	10-04-49	1
008357	Nania Carmelo	08-01-43	1
008718	Nappi Bruno	17-03-48	1
008721	Neri Rosario	13-09-41	1
007057	Noli Armando	09-05-45	1
007872	Occhipinti Giuseppe	30-11-38	1
009018	Oggiano Franco	11-04-54	1
009068	Olcese Giovanni	28-01-50	1
008358	Olia Ignazio	15-06-43	1
008998	Olivari Massimo	01-06-59	1
007408	Olmi Antonio	14-06-50	1
007555	Orofino Giuseppe	15-05-39	1
009038	Orru Moglia G. Franco	07-09-54	1
007556	Paccagnella Luciano	10-11-40	1
009083	Pacinotti Riccardo	16-06-48	1
009139	Papi Franco	30-11-55	1
008723	Pappagallo Franco	07-11-50	1
008724	Parisi Vincenzo	13-02-44	1
006892	Pastorino Giorgio	24-04-41	1
009025	Peloso Mario	26-03-47	1
006360	Piaggio Mauro	06-09-47	1
008725	Piana Salvatore	05-03-54	1
007602	Piccardo Aldo	26-11-40	1
009078	Piccardo Emilio	20-03-55	1
008726	Piccardo Massimo	16-04-56	1
006966	Piga Antonino	24-08-40	1
009046	Pinna Guido	08-09-51	1
009088	Pinna Luigi	26-04-49	1
008730	Piromalli Antonio	16-06-48	1
006444	Pisani Francesco	26-05-39	1
008389	Porchetto Silvano	31-03-42	1
009004	Porcile Maurizio	02-03-60	1
009137	Pozzo Stefano	26-11-59	1
007465	Preda Valentino	18-07-40	1
008365	Pulga Alberto	16-10-42	1
008733	Pupillo Giovanni	09-08-55	1
008363	Pupillo Sebastiano	04-03-52	1
008734	Queirolo Carlo	23-09-40	1
007885	Rabaglio Delio	20-05-43	1
007135	Rabaglio Pier Aldo	17-07-39	1
007562	Repetto Adriano	21-04-42	1
008390	Rezzi Luigi	15-09-54	1
007563	Riccardi Franco	06-07-39	1
009006	Riela Michele	31-12-44	1
008622	Risso Domenico	29-03-39	1
009138	Ristuccia Antonella	17-09-54	1
008738	Rizzotto Francesco	09-04-54	1
008365	Robotti Giuseppe	17-06-48	1
008739	Romano Andrea	01-04-46	1
008250	Romano Rocco	24-01-39	1
009074	Ronco Marco	30-08-54	1
008740	Rosselli Vittorio	07-05-42	1
007296	Rossi Ermanno	14-12-37	1
007567	Rossi Giulio	27-02-38	1
007052	Rossi Liliailo	01-01-37	1
007410	Rubattino Pierangeio	09-09-51	1
008742	Russomanno Giorgio	19-01-38	1
009021	Salcuni Nicola	03-06-56	1
008252	Sanna Antonio	04-02-44	1
009097	Santagàta Ilio	28-04-46	1
008367	Satta Luigi	30-06-37	1
008400	Savasta Sebastiano	26-03-42	1
006978	Scarrà Ettore	06-03-36	1
007686	Scicolone Giuseppe	25-10-46	1
009007	Scuro Francesco	03-07-50	1
008916	Selva Walter	14-12-48	1
008401	Sentieri Walter	18-02-46	1
006622	Seriolo Cesare	17-06-39	1
009032	Serra Lino	08-08-54	1
009133	Sessarego Gianni	29-07-47	1
009016	Severino Carmelo	13-05-56	1
009143	Sicuro Giuseppe	01-06-55	1
009105	Sini Salvatore	30-01-59	1
007609	Siravo Mariano	25-11-30	1
007380	Socci Elio	14-08-47	1
009054	Sodi Maurzio	17-11-59	1
006358	Solidoro Giuseppe	24-07-44	1
007687	Spagnoli Giuseppe	01-02-47	1
009051	Spano Giovanni	16-05-52	1
009104	Spano Pier Luigi	07-08-54	1
006326	Spanu Michelangelo	05-03-43	1
006676	Spezie Dario	06-04-38	1
008290	Strano Antonio	03-11-39	1
008372	Strano Giulio	29-01-44	1
006652	Taddeo Carmelo	23-04-41	1
009028	Tarantino Francesco	15-11-52	1
008373	Tassisto Santino	10-06-46	1
006964	Torre Carlo	10-06-38	1
008754	Tramontana Salvatore	17-01-32	1
007671	Tribastoni Carmelo	05-06-48	1
009003	Tringali Domenico	14-04-48	1
009024	Tronconi Angelo	15-12-46	1
009017	Tumiatti Giovanni	17-01-57	1
007412	Urbini Renato	12-08-48	1
009079	Ursillo Domenico	19-08-53	1
008374	Valle Colombo	05-06-47	1
007625	Vallebona Agostino	15-08-45	1
008755	Vannucchi Benito	26-04-38	1
006331	Vedda Francesco	22-01-38	1
008757	Velardita Giorgio	17-05-50	1
007902	Vignali Ezio	24-05-52	1
007513	Viola Alessandro	13-03-45	1
008242	Vitagliano Michele	19-05-49	1
009066	Vitali Attilio	01-12-50	1
007514	Volpe Luigi	24-08-38	1
009103	Vrenna Francesco	14-01-46	1
008758	Zacco Mauro	18-01-54	1
008377	Zangari Nicola	01-02-41	1

Codice	Cognome e nome	Data di nasc.	
009035	Zito Marco	07-07-59	1
008760	Zizzo Stefano	25-09-45	1
008761	Zunino Carlo	22-05-53	1
008762	Zunino Pietro	17-09-54	1
	Totale . . .		277

ELENCO DEL PERSONALE DELLA COMPAGNIA CARENANTI POSTO FUORI NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 1989 AL 31 MARZO 1989.

N. prog.	Matr.	Cognome e nome	Data di nasc.
1	8000	Banchero Italo	12-05-1945
2	8004	Baratelli Aldo	11-01-1948
3	8005	Baronia Gennaro	20-08-1947
4	8016	Bombelli Manlio	10-02-1953
5	6870	Bronzini Carlo	14-05-1940
6	8003	Calzone Giuseppe	09-07-1939
7	8008	Canepa Armando	27-11-1948
8	8382	Canevello Luciano	12-05-1941
9	8292	Cianci Francesco	23-09-1941
10	8018	Codevilla Umberto	06-03-1949
11	8608	Corsi Stefano	30-03-1958
12	8019	Dante Giorgio	06-02-1954
13	8602	Donati Antonio	22-09-1954
14	8778	Donati Benedetto	19-01-1958
15	7993	Emmanuele Mario	27-09-1944
16	8293	Ferrarini Giorgio	10-09-1942
17	8010	Fiocca Giuseppe	18-11-1949
18	8013	Giacchino Mario	22-02-1945
19	8002	Lagomarsino Franco	04-09-1945
20	8305	Ligalupi Franco	04-01-1960
21	8007	Piras Angelo	16-05-1944
22	8776	Repetto Mauro	08-04-1950
23	7991	Rivano Giancarlo	23-04-1943
24	7992	Rossi Armando	14-09-1944
25	8014	Rossi Silvano	17-08-1950
26	8021	Serra Maurizio	04-02-1956
27	8001	Sodini Aurelio	19-12-1945
28	8012	Staiti Rossano	02-10-1951
29	8600	Stanchi Guglielmo	01-01-1951
30	8011	Tasso Maurizio	18-01-1951
31	8015	Vicovide Angelo	06-06-1952
32	7999	Viola Leopoldo	01-02-1941

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore dei lavoratori dipendenti ex Snia fibre S.p.a. di Villacidro (Cagliari) confluiti nella S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1ª - NIOV 1 di Villacidro (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1988 al 29 maggio 1988.

Si applicano le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1989 in favore di sedici unità (quindici operai e una impiegata) dipendenti dalla ditta Tontini Pesca S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Anzio (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali per i quindici operai e da 40 a 20 ore settimanali per l'impiegata, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 maggio 1989 al 29 aprile 1990.

90A0358-90A0384

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

557° Elenco di provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1988 la concessione della miniera di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C ed associati denominata Vespia, nel comune di Castellamonte provincia di Torino - trasferita ed intestata alla S.r.l. Castellamonte (Torino) via S. Sebastiano n. 24.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1988 è accettata la rinuncia della soc. Mineraria Baritina S.p.a., con sede a Brescia, via Tosio n. 15, alla concessione mineraria di baritina denominata Baite di Campo, in comune di Roncobello, provincia di Bergamo.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1988 è accettata la rinuncia della S.p.a. Italmineraria, con sede in Milano, via Roncaglia n. 14 alla concessione di feldspati denominata Marone, in comune di Trontano, provincia di Novara.

Con decreto ministeriale 29 dicembre 1988 la concessione di anidride carbonica denominata Acqua Bugliola nei comuni di Laterina e Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo, di cui è titolare la S.r.l. I.T.A.C. - Industria toscana acido carbonico con sede in Ponticino, provincia di Arezzo, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 7 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1989 la concessione della miniera di ferro denominata «Cogne» in comune di Cogne, provincia di Aosta, è intestata alla S.p.a. Deltasider, con sede in Aosta, via Paravera n. 6.

Con d.d. 6 giugno 1988 alla soc. «Caolino d'Italia S.r.l.», con sede in comune di Roccastrada, località «I Piloni», provincia di Grosseto, è stata prorogata per la durata di anni sette, la concessione di argille con grado di refrattarietà superiore a 1630° C denominata «I Piloni» sita in territorio del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto.

90A0383

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nella provincia autonoma di Bolzano

Con decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi sotto riportati:

Decreto ministeriale n. 2169 del 22 dicembre 1989

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Bolzano: grandinate del 1° luglio 1989, 8, 12, 22 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Andriano, Gargazzone Lana, Pareines, Salorno, Scena, Terlano.

La provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederà alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

Für den randvermerkten Verwaltungsakt, welcher die Autonome Provinz Bozen betrifft, wird auf Seite 30 des vorliegenden Gesetzesanzeigers der vom Art. 5, 2. und 3. Absatz, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, vorgesehene Hinweis in deutscher Sprache veröffentlicht. Daraus kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der gegenständliche Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A0367

MINISTERO DEL TESORO

N. 13

Corso dei cambi del 18 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1266,600	1266,600	—	1266,600	1266,600	1266,600	1265,600	1266,600	1266,600	1266,60
E.C.U.	1514,350	1514,350	—	1514,350	1514,35	1514,35	1514,210	1514,350	1514,350	1514,35
Marco tedesco	744,750	744,750	—	744,750	744,750	744,75	744,800	744,750	744,750	744,75
Franco francese	219,140	219,140	—	219,140	219,140	219,140	219,110	219,140	219.140	219,14
Lira sterlina	2084,800	2084,800	—	2084,800	2084,80	2084,80	2085 —	2084,800	2084,800	2084,80
Fiorino olandese	661,010	661,010	—	661,010	661,010	661,010	661,050	661,010	661,010	661,01
Franco belga	35,592	35.592	—	35,592	35,592	35,592	35.590	35,592	35,592	35,59
Peseta spagnola	11,540	11,540	—	11,540	11,540	11,540	11,539	11,540	11.540	11,54
Corona danese	192,490	192,490	—	192,490	192,490	192,49	192,500	192,490	192.490	192,49
Lira irlandese	1969,250	1969,250	—	1969,250	1969,25	1969,25	1969,700	1969,250	1969,250	—
Dracma greca	7,990	7,990	—	7,990	7,990	7,990	7,991	7,990	7,990	—
Escudo portoghese	8,466	8,466	—	8,466	8,466	8,466	8,466	8,466	8,466	8,46
Dollaro canadese	1084 —	1084 —	—	1084 —	1084 —	1084 —	1083,400	1084 —	1084 —	1084 —
Yen giapponese	8,668	8,668	—	8,668	8,668	8,668	8,671	8,668	8,668	8,66
Franco svizzero	836,400	836,400	—	836.400	836.40	836,40	836.400	836,400	836,400	836,40
Scellino austriaco	105,780	105,780	—	105,780	105,780	105,78	105,789	105,780	105,780	105,78
Corona norvegese	193,260	193,260	—	193,260	193,260	193,260	193,280	193,260	193,260	193,26
Corona svedese	205,020	205,020	—	205,020	205,020	205,020	205,170	205,020	205,020	205,02
Marco finlandese	314,800	314,800	—	314.800	314,800	314,800	314,950	314,800	314,800	—
Dollaro australiano	1006,900	1006.900	—	1006.900	1006,90	1006,90	1005,200	1006,900	1006,900	1006,90

Media dei titoli del 18 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,950
» 9% » » 1976-91	97,400
» 10% » » 1977-92	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,475
» » » 22- 6-1987/91	91,700
» » » 18- 3-1987/94	76,100
» » » 21- 4-1987/94	75,625
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,950
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90.975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,475
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,225
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	99,925
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	101,050
» » » » 18-11-1985/90	99.950
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	100,175
» » » » 1- 1-1984/91	101,575
» » » » 17- 1-1986/91	100,375
» » » » 1- 2-1984/91	101,450
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	99,850

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100,625
» » » »	1- 7-1984/91	100,625
» » » »	1- 8-1984/91	100,475
» » » »	1- 9-1984/91	100,250
» » » »	1-10-1984/91	100,275
» » » »	1-11-1984/91	100,350
» » » »	1-12-1984/91	100,350
» » » »	1- 1-1985/92	100,675
» » » »	1- 2-1985/92	100,075
» » » »	18- 4-1986/92	98,950
» » » »	19- 6-1986/92	97,950
» » » »	20- 7-1987/92	98,575
» » » »	19- 8-1987/92	98,675
» » » »	1-11-1987/92	98,525
» » » »	1-12-1987/92	98,075
» » » »	1- 1-1988/93	97,700
» » » »	1- 2-1988/93	97,500
» » » »	1- 3-1988/93	97,150
» » » »	1- 4-1988/93	97,150
» » » »	1- 5-1988/93	98,200
» » » »	1- 6-1988/93	98,875
» » » »	18- 6-1986/93	96,275
» » » »	1- 7-1988/93	98,975
» » » »	17- 7-1986/93	96,450
» » » »	1- 8-1988/93	98,625
» » » »	19- 8-1986/93	95,375
» » » »	1- 9-1988/93	97,950
» » » »	18- 9-1986/93	95,500
» » » »	1-10-1988/93	97,700
» » » »	20-10-1986/93	96,300
» » » »	1-11-1988/93	98,400
» » » »	18-11-1986/93	96,825
» » » »	19-12-1986/93	96,900
» » » »	1- 1-1989/94	97,950
» » » »	1- 2-1989/94	97,725
» » » »	1- 3-1989/94	97,525
» » » »	15- 3-1989/94	96,925
» » » »	1- 4-1989/94	97,125
» » » »	1-10-1987/94	98,125
» » » »	1- 2-1985/95	97,750
» » » »	1- 3-1985/95	94 —
» » » »	1- 4-1985/95	93,725
» » » »	1- 5-1985/95	93,875
» » » »	1- 6-1985/95	93,850
» » » »	1- 7-1985/95	95,175
» » » »	1- 8-1985/95	94,300
» » » »	1- 9-1985/95	94,225
» » » »	1-10-1985/95	94,775
» » » »	1-11-1985/95	94,825
» » » »	1-12-1985/95	94,675
» » » »	1- 1-1986/96	95,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,200
» » » »	1- 2-1986/96	95,925
» » » »	1- 3-1986/96	94,300
» » » »	1- 4-1986/96	93,625
» » » »	1- 5-1986/96	93,700
» » » »	1- 6-1986/96	94,650
» » » »	1- 7-1986/96	94,225
» » » »	1- 8-1986/96	93,500
» » » »	1- 9-1986/96	93,550
» » » »	1-10-1986/96	92,900
» » » »	1-11-1986/96	93,050
» » » »	1-12-1986/96	94,075
» » » »	1- 1-1987/97	93,650
» » » »	1- 2-1987/97	93,300
» » » »	18- 2-1987/97	93,175
» » » »	1- 3-1987/97	92,925
» » » »	1- 4-1987/97	92,450
» » » »	1- 5-1987/97	92,650
» » » »	1- 6-1987/97	92,850
» » » »	1- 7-1987/97	93,450
» » » »	1- 8-1987/97	92,825
» » » »	1- 9-1987/97	95,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1990	99,925
» » »	9,15%	1- 3-1990	99.575
» » »	10,50%	1- 3-1990	99.675
» » »	12,50%	1- 3-1990	100.050
» » »	10,50%	15- 3-1990	99.625
» » »	9,15%	1- 4-1990	99.325
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,500
» » »	12,00%	1- 4-1990	100.100
» » »	10,50%	15- 4-1990	99.500
» » »	9,15%	1- 5-1990	99.600
» » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99.800
» » »	10.50%	1- 5-1990 B	99.400
» » »	10.50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9.15%	1- 6-1990	99.825
» » »	10.00%	1- 6-1990	99,575
» » »	10.50%	16- 6-1990	99.425
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,300
» » »	10.50%	1- 7-1990	99.625
» » »	11,00%	1- 7-1990	99.275
» » »	9.50%	1- 8-1990	99.200
» » »	10,50%	1- 8-1990	99.200
» » »	11.00%	1- 8-1990	99.150
» » »	9,25%	1- 9-1990	99.825
» » »	11,25%	1- 9-1990	99.250
» » »	11,50%	1- 9-1990	99.175
» » »	9,25%	1-10-1990	98.175
» » »	11.50%	1-10-1990	99,150
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99.125
» » »	9,25%	1-11-1990	98.225
» » »	9,25%	1-12-1990	98.400
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,625
» » »	11.50%	1-11-1991	97,375
» » »	11.50%	1-12-1991	97,825
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	94.550
» » »	11,00%	1- 2-1992	96.025
» » »	9,15%	1- 3-1992	94.150
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,800
» » »	9.15%	1- 4-1992	94.375
» » »	11,00%	1- 4-1992	95.250
» » »	12.50%	1- 4-1992	97.775
» » »	12,50%	18- 4-1992	97.625
» » »	9,15%	1- 5-1992	94.375
» » »	11.00%	1- 5-1992	95.050
» » »	12,50%	1- 5-1992	97.750
» » »	12.50%	17- 5-1992	97.650
» » »	9.15%	1- 6-1992	94.700
» » »	10,50%	1- 7-1992	97.675
» » »	11,50%	1- 7-1992	96.275
» » »	11.50%	1- 8-1992	95.675
» » »	12,50%	1- 9-1992	97.625
» » »	12.50%	1-10-1992	97.500
» » »	12,50%	1- 2-1993	96.300
» » »	12,50%	1- 7-1993	97.500
» » »	12,50%	1-11-1993	96.800
» » »	12,50%	17-11-1993	96.700
» » »	12.50%	1- 1-1994	96.675

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100.250
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100.950
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95.525
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93.625
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93.525
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,175
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102,725
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,425
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	98.125
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94,425
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	94,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,475
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	87,400
» » » »	26- 5-1986/94	6.90%	87,950
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	92,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M18010

N. 14

Corso dei cambi del 19 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1276,050	1276.050	1276 —	1276,050	1276,05	1276,05	1276,330	1276,050	1276,050	—
ECU	1515,750	1515,750	1515 —	1515,750	1515,75	1515,75	1516,780	1515,750	1515,750	—
Marco tedesco	744,350	744,350	744 —	744,350	744,350	744,35	744,440	744,350	744,350	—
Franco francese	218,970	218,970	219,25	218,970	218,970	218,970	219 —	218,970	218,970	—
Lira sterlina	2095,60	2095,60	2098 —	2095,60	2095,60	2095,6	2095,750	2095,60	2095,60	—
Fiorino olandese	660,450	660,450	660,50	660,450	660,450	660,45	660,450	660,450	660,450	—
Franco belga	35,564	35,564	35,58	35,564	35.564	35.564	35,566	35,564	35,564	—
Peseta spagnola	11,484	11,484	11,50	11,484	11,484	11,484	11,484	11,484	11,484	—
Corona danese	192,260	192,260	192,25	192,260	192,260	192,260	192,270	192,260	192,260	—
Lira irlandese	1974,800	1974,800	1975 —	1974,800	1974,80	1974,80	1974,500	1974,800	1974,800	—
Dracma greca	7,970	7,970	7,98	7,970	7,970	7,970	7,988	7,970	7,970	—
Escudo portoghese	8,469	8,469	8,47	8,469	8,469	8,469	8,466	8,469	8,469	—
Dollaro canadese	1085,050	1085,050	1085 —	1085,050	1085,05	1085,05	1084,400	1085,050	1085,050	—
Yen giapponese	8,741	8,741	8,73	8,741	8,741	8,741	8,738	8,741	8,741	—
Franco svizzero	837,300	837,300	837 —	837,300	837,30	837,30	837,300	837,300	837,300	—
Scellino austriaco	105,642	105,642	105,68	105,642	105,642	105,642	105,674	105,642	105,642	—
Corona norvegese	193,530	193,530	193,60	193,530	193,530	193,530	193,620	193,530	193,530	—
Corona svedese	205,220	205,220	205,15	205,220	205,220	205,220	205,130	205,220	205,220	—
Marco finlandese	317,600	317,600	316,75	317,600	317,60	317,60	316,200	317,600	317,600	—
Dollaro australiano	1013,900	1013,900	1012 —	1013,900	1013,90	1013,90	1013,800	1013,900	1013,900	—

Media dei titoli del 19 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,950
» 9% » » 1976-91	97,400
» 10% » » 1977-92	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,850
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,475
» » » 22- 6-1987/91	91,800
» » » 18- 3-1987/94	76,050
» » » 21- 4-1987/94	75,625
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,625
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,950
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,475
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,150
» » » » 16- 8-1985/90	100,200
» » » » 18- 9-1985/90	99,925
» » » » 18-10-1985/90	100,025
» » » » 1-11-1983/90	101,025
» » » » 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	101,350
» » » » 18-12-1985/90	100,125
» » » » 1- 1-1984/91	101,575
» » » » 17- 1-1986/91	100,300
» » » » 1- 2-1984/91	101,450
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,525
» » » » 18- 3-1986/91	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.425
» » » »	1- 5-1984/91	100,575
» » » »	1- 6-1984/91	100.650
» » » »	1- 7-1984/91	100.600
» » » »	1- 8-1984/91	100,475
» » » »	1- 9-1984/91	100.225
» » » »	1-10-1984/91	100.275
» » » »	1-11-1984/91	100.375
» » » »	1-12-1984/91	100,400
» » » »	1- 1-1985/92	100.675
» » » »	1- 2-1985/92	100.100
» » » »	18- 4-1986/92	99.200
» » » »	19- 5-1986/92	98,050
» » » »	20- 7-1987/92	98.550
» » » »	19- 8-1987/92	98,650
» » » »	1-11-1987/92	98.475
» » » »	1-12-1987/92	98.050
» » » »	1- 1-1988/93	97.700
» » » »	1- 2-1988/93	97.450
» » » »	1- 3-1988/93	97.200
» » » »	1- 4-1988/93	97.150
» » » »	1- 5-1988/93	98.225
» » » »	1- 6-1988/93	98.875
» » » »	18- 6-1986/93	96,275
» » » »	1- 7-1988/93	98,925
» » » »	17- 7-1986/93	96,400
» » » »	1- 8-1988/93	98.625
» » » »	19- 8-1986/93	95.400
» » » »	1- 9-1988/93	97.925
» » » »	18- 9-1986/93	95,425
» » » »	1-10-1988/93	97,675
» » » »	20-10-1986/93	96.125
» » » »	1-11-1988/93	98.400
» » » »	18-11-1986/93	96.875
» » » »	19-12-1986/93	96.875
» » » »	1- 1-1989/94	97.950
» » » »	1- 2-1989/94	97.700
» » » »	1- 3-1989/94	97.525
» » » »	15- 3-1989/94	96.925
» » » »	1- 4-1989/94	97.075
» » » »	1-10-1987/94	98.100
» » » »	1- 2-1985/95	97.825
» » » »	1- 3-1985/95	93.975
» » » »	1- 4-1985/95	93.800
» » » »	1- 5-1985/95	93.900
» » » »	1- 6-1985/95	93.925
» » » »	1- 7-1985/95	95.200
» » » »	1- 8-1985/95	94.375
» » » »	1- 9-1985/95	94.350
» » » »	1-10-1985/95	94,800
» » » »	1-11-1985/95	94.875
» » » »	1-12-1985/95	95.725
» » » »	1- 1-1986/96	95,850
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,475
» » » »	1- 2-1986/96	95.925
» » » »	1- 3-1986/96	94.375
» » » »	1- 4-1986/96	93.625
» » » »	1- 5-1986/96	93.725
» » » »	1- 6-1986/96	94.600
» » » »	1- 7-1986/96	94.300
» » » »	1- 8-1986/96	93,450
» » » »	1- 9-1986/96	93.600
» » » »	1-10-1986/96	92.925
» » » »	1-11-1986/96	93.050
» » » »	1-12-1986/96	94.050
» » » »	1- 1-1987/97	93.650
» » » »	1- 2-1987/97	93.300
» » » »	18- 2-1987/97	93.200
» » » »	1- 3-1987/97	92.975
» » » »	1- 4-1987/97	92.550
» » » »	1- 5-1987/97	92,700
» » » »	1- 6-1987/97	92,900
» » » »	1- 7-1987/97	93.450
» » » »	1- 8-1987/97	92.875
» » » »	1- 9-1987/97	95,850

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99.750
» » »	12,50%	1- 2-1990	99.925
» » »	9,15%	1- 3-1990	99.575
» » »	10.50%	1- 3-1990	99,650
» » »	12.50%	1- 3-1990	100.025
» » »	10.50%	15- 3-1990	99,575
» » »	9.15%	1- 4-1990	99.350
» » »	10.50%	1- 4-1990	99.450
» » »	12.00%	1- 4-1990	100,075
» » »	10.50%	15- 4-1990	99,475
» » »	9.15%	1- 5-1990	99,500
» » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99,775
» » »	10.50%	1- 5-1990 B	99,375
» » »	10.50%	18- 5-1990	99,400
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,025
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,575
» » »	10.50%	16- 6-1990	99,400
» » »	9.50%	1- 7-1990	99,300
» » »	10.50%	1- 7-1990	99.500
» » »	11.00%	1- 7-1990	99,250
» » »	9.50%	1- 8-1990	99,175
» » »	10.50%	1- 8-1990	99.150
» » »	11.00%	1- 8-1990	99.150
» » »	9.25%	1- 9-1990	98.800
» » »	11.25%	1- 9-1990	99.150
» » »	11.50%	1- 9-1990	99.150
» » »	9.25%	1-10-1990	98,150
» » »	11.50%	1-10-1990	99.300
» » »	11.50%	1-10-1990 B	99,125
» » »	9.25%	1-11-1990	98,150
» » »	9.25%	1-12-1990	98.250
» » »	12.50%	1- 3-1991	101.675
» » »	11.50%	1-11-1991	97.325
» » »	11.50%	1-12-1991	97,750
» » »	9.25%	1- 1-1992	94,625
» » »	9.25%	1- 2-1992	94.525
» » »	11.00%	1- 2-1992	96 —
» » »	9.15%	1- 3-1992	94.075
» » »	12.50%	1- 3-1992	97.750
» » »	9.15%	1- 4-1992	94.300
» » »	11.00%	1- 4-1992	95.250
» » »	12.50%	1- 4-1992	97.800
» » »	12.50%	18- 4-1992	97.625
» » »	9.15%	1- 5-1992	94.375
» » »	11.00%	1- 5-1992	95.050
» » »	12.50%	1- 5-1992	97,725
» » »	12.50%	17- 5-1992	97,575
» » »	9.15%	1- 6-1992	94.900
» » »	10.50%	1- 7-1992	97.700
» » »	11.50%	1- 7-1992	96,225
» » »	11.50%	1- 8-1992	95.675
» » »	12.50%	1- 9-1992	97,550
» » »	12.50%	1-10-1992	97,450
» » »	12.50%	1- 2-1993	96,425
» » »	12.50%	1- 7-1993	97.525
» » »	12.50%	1-11-1993	96,775
» » »	12.50%	17-11-1993	96.625
» » »	12.50%	1- 1-1994	96.725

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100.250
» » » »	16- 7-1984/91	11.25%	100.950
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,475
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,575
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,450
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102.600
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	97.600
» » » »	15- 4-1985/93	9.75%	98.125
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	94.350
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94.600
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94.050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,550
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93.650
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88.650
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92.750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94.175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M19010

N. 15

Corso dei cambi del 22 gennaio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1278,100	1278,100	1278 —	1278,100	1278,10	1278,10	1278,410	1278,100	1278,100	—
E.C.U.	1515,750	1515,750	1515 —	1515,750	1515,750	1515,750	1515,910	1515,750	1515,750	—
Marco tedesco	744 —	744 —	743,35	744 —	744 —	744 —	744,050	744 —	744 —	—
Franco francese	218,900	218,900	219,50	218,900	218,90	218,90	218,910	218,900	218,900	—
Lira sterlina	2096,800	2096,800	2103 —	2096,800	2096,80	2096,80	2097,60	2096,800	2096,800	—
Fiorino olandese	660,140	660,140	660,50	660,140	660,140	660,140	660,140	660,140	660,140	—
Franco belga	35,558	35,558	35,53	35,558	35,558	35,558	35,558	35,558	35,558	—
Peseta spagnola	11,499	11,499	11,50	11,499	11,499	11,499	11,499	11,499	11,499	—
Corona danese	192,240	192,240	192,25	192,240	192,240	192,240	192,220	192,240	192,240	—
Lira irlandese	1973,900	1973,900	1975 —	1973,900	1973,90	1973,90	1974,400	1973,900	1973,900	—
Dracma greca	7,985	7,985	7,98	7,985	7,985	7,985	7,990	7,985	7,985	—
Escudo portoghese	8,469	8,469	8,47	8,469	8,469	8,469	8,468	8,469	8,469	—
Dollaro canadese	1083,900	1083,900	1085 —	1083,900	1083,90	1083,90	1083,600	1083,900	1083,900	—
Yen giapponese	8,743	8,743	8,75	8,743	8,743	8,743	8,743	8,743	8,743	—
Franco svizzero	837,110	837,110	837 —	837,110	837,110	837,110	837,050	837,110	837,110	—
Scellino austriaco	105,694	105,694	105,75	105,694	105,694	105,694	105,695	105,694	105,694	—
Corona norvegese	193,660	193,660	193,60	193,660	193,660	193,660	193,680	193,660	193,660	—
Corona svedese	204,930	204,930	205,15	204,930	204,930	204,930	204,900	204,930	204,930	—
Marco finlandese	316,250	316,250	316,75	316,250	316,250	316,250	316,300	316,250	316,250	—
Dollaro australiano	1015,250	1015,250	1012 —	1015,250	1015,250	1015,250	1015,800	1015,250	1015,250	—

Media dei titoli del 22 gennaio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,550
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,950
» 9% » » 1976-91	97,400
» 10% » » 1977-92	97 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,575
» 10% Cassa DD PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,850
Certificati del Tesoro speciali 20 - 5-1987/91	91,325
» » » 22- 6-1987/91	91,800
» » » 18- 3-1987/94	75,975
» » » 21- 4-1987/94	75,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,725
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,875
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	101,525
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,075
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	90,275
» » » TR 2,5% 1983/93	86 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,200
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	99,950
» » » » 18-10-1985/90	100 —
» » » » 1-11-1983/90	101 —
» » » » 18-11-1985/90	100,050
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	100,225
» » » » 1- 1-1984/91	101,550
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,425
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.450
» » » »	1- 5-1984/91	100.525
» » » »	1- 6-1984/91	100.625
» » » »	1- 7-1984/91	100.575
» » » »	1- 8-1984/91	100.475
» » » »	1- 9-1984/91	100.225
» » » »	1-10-1984/91	100.250
» » » »	1-11-1984/91	100.350
» » » »	1-12-1984/91	100.275
» » » »	1- 1-1985/92	100.700
» » » »	1- 2-1985/92	100.100
» » » »	18- 4-1986/92	99.075
» » » »	19- 5-1986/92	98.075
» » » »	20- 7-1987/92	98.500
» » » »	19- 8-1987/92	98.575
» » » »	1-11-1987/92	98,450
» » » »	1-12-1987/92	98.100
» » » »	1- 1-1988/93	97,675
» » » »	1- 2-1988/93	97,475
» » » »	1- 3-1988/93	97,225
» » » »	1- 4-1988/93	97.125
» » » »	1- 5-1988/93	98.225
» » » »	1- 6-1988/93	98,850
» » » »	18- 6-1986/93	96,250
» » » »	1- 7-1988/93	98,875
» » » »	17- 7-1986/93	96,350
» » » »	1- 8-1988/93	98,600
» » » »	19- 8-1986/93	95.550
» » » »	1- 9-1988/93	95.450
» » » »	18- 9-1986/93	90,275
» » » »	1-10-1988/93	97,675
» » » »	20-10-1986/93	96,125
» » » »	1-11-1988/93	98,375
» » » »	18-11-1986/93	96.875
» » » »	19-12-1986/93	97,100
» » » »	1- 1-1989/94	97,925
» » » »	1- 2-1989/94	97,775
» » » »	1- 3-1989/94	97.500
» » » »	15- 3-1989/94	96,925
» » » »	1- 4-1989/94	97,050
» » » »	1-10-1987/94	98,050
» » » »	1- 2-1985/95	93,975
» » » »	1- 3-1985/95	93,800
» » » »	1- 4-1985/95	93,925
» » » »	1- 5-1985/95	93,900
» » » »	1- 6-1985/95	95,150
» » » »	1- 7-1985/95	94,250
» » » »	1- 8-1985/95	94,375
» » » »	1- 9-1985/95	94,875
» » » »	1-10-1985/95	94.775
» » » »	1-11-1985/95	95,725
» » » »	1-12-1985/95	95.825
» » » »	1- 1-1986/96	95.825
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	100 --
» » » »	1- 2-1986/96	95.875
» » » »	1- 3-1986/96	94,375
» » » »	1- 4-1986/96	93.625
» » » »	1- 5-1986/96	93,700
» » » »	1- 6-1986/96	94.550
» » » »	1- 7-1986/96	94,375
» » » »	1- 8-1986/96	93.450
» » » »	1- 9-1986/96	93,575
» » » »	1-10-1986/96	92,925
» » » »	1-11-1986/96	93,050
» » » »	1-12-1986/96	94,050
» » » »	1- 1-1987/97	93,625
» » » »	1- 2-1987/97	93,325
» » » »	18- 2-1987/97	93.200
» » » »	1- 3-1987/97	92,925
» » » »	1- 4-1987/97	92.525
» » » »	1- 5-1987/97	92,900
» » » »	1- 6-1987/97	92,700
» » » »	1- 7-1987/97	93.450
» » » »	1- 8-1987/97	95.825
» » » »	1- 9-1987/97	92,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1990	99.750
» » »	12,50%	1- 2-1990	99.975
» » »	9.15%	1- 3-1990	99.550
» » »	10,50%	1- 3-1990	99.650
» » »	12,50%	1- 3-1990	100.075
» » »	10,50%	15- 3-1990	99.575
» » »	9.15%	1- 4-1990	99.325
» » »	10.50%	1- 4-1990	99.425
» » »	12.00%	1- 4-1990	100.075
» » »	10.50%	15- 4-1990	99.475
» » »	9.15%	1- 5-1990	99.475
» » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99.750
» » »	10.50%	1- 5-1990 B	99.375
» » »	10.50%	18- 5-1990	99.375
» » »	9,15%	1- 6-1990	99.350
» » »	10.00%	1- 6-1990	99.575
» » »	10.50%	16- 6-1990	99.350
» » »	9.50%	1- 7-1990	99.275
» » »	10.50%	1- 7-1990	99.375
» » »	11.00%	1- 7-1990	99.225
» » »	9.50%	1- 8-1990	99.200
» » »	10.50%	1- 8-1990	99.150
» » »	11.00%	1- 8-1990	99.125
» » »	9.25%	1- 9-1990	98.775
» » »	11.25%	1- 9-1990	99.175
» » »	11.50%	1- 9-1990	99.125
» » »	9.25%	1-10-1990	98.125
» » »	11.50%	1-10-1990	99.350
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99.125
» » »	9.25%	1-11-1990	98.100
» » »	9.25%	1-12-1990	98.175
» » »	12.50%	1- 3-1991	101.625
» » »	11,50%	1-11-1991	97.350
» » »	11.50%	1-12-1991	97.600
» » »	9.25%	1- 1-1992	94.575
» » »	9.25%	1- 2-1992	94.500
» » »	11,00%	1- 2-1992	95.925
» » »	9.15%	1- 3-1992	94,025
» » »	12.50%	1- 3-1992	97,725
» » »	9,15%	1- 4-1992	94.275
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,750
» » »	12,50%	18- 4-1992	97.575
» » »	9,15%	1- 5-1992	94.550
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,050
» » »	12,50%	1- 5-1992	97.675
» » »	12,50%	17- 5-1992	97.475
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,925
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,500
» » »	11.50%	1- 7-1992	96.200
» » »	11.50%	1- 8-1992	95.700
» » »	12,50%	1- 9-1992	97.575
» » »	12.50%	1-10-1992	97.425
» » »	12.50%	1- 2-1993	96.400
» » »	12.50%	1- 7-1993	97.475
» » »	12.50%	1-11-1993	96.725
» » »	12.50%	17-11-1993	96,550
» » »	12,50%	1- 1-1994	96.700

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983 90	11.50% .	100.325
» » » »	16- 7-1984/91	11.25% .	100.900
» » » »	21- 9-1987/91	8.75% .	95.475
» » » »	21- 3-1988 92	8.50% .	93.525
» » » »	26- 4-1988 92	8.50%	93.350
» » » »	25- 5-1988 92	8.50% .	93.600
» » » »	22-11-1984 92	10,50% .	102.825
» » » »	22- 2-1985 93	9,60% .	97.825
» » » »	15- 4-1985 93	9,75% .	98.100
» » » »	22- 7-1985 93	9.00% .	94.250
» » » »	25- 7-1988/93	8.75% .	95.575
» » » »	28- 9-1988 93	8,75% .	95.825
» » » »	26-10-1988 93	8,65% .	94 —
» » » »	22-11-1985 93	8.75% .	94.550
» » » »	21- 2-1986/94	8.75% .	93.775
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	88.725
» » » »	26- 5-1986/94	6.90% .	97.650
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92.750
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	94,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M22010

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto legislativo n. 10 del 26 gennaio 1990 si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 23 gennaio 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto legislativo citato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	277
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	930
Gasolio agricoltura	»	347
Petrolio agricoltura	»	336
Gasolio pesca e piccola marina	»	318
Petrolio pesca e piccola marina	»	308

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	850	853	856	859	862
Petrolio (*)	»	674	677	680	683	686
Olio comb.le fluido	L./kg	507	510	513	516	519

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A0421

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes der Mitteilung in deutscher Sprache; sie betrifft die Feststellung des ausserordentlichen, Charakters bestimmter Katastrophenfälle in der Provinz Bozen.

Im Sinne von Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 5 vom 30. Januar 1990 der vollständige Wortlaut der Mitteilung betreffend die Feststellung des ausserordentlichen Charakters bestimmter Katastrophenfälle in Südtirol, veröffentlicht ist; der italienische Text dieser Mitteilung ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik Italien auf Seite 23 kundgemacht.

90A0373

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia,
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E. ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica,

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 0 2 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000